

Codice Ramo	Codice Correspon.	Codice Lloyd's Broker	Codice Doc. (*)	Market Reform Contract/Binder
10705	172174	572TYS	F	B0572IF15F
			(*)	F = Piazzamento Facoltativo B = Piazzamento su Binder

Tipo di assicurazione : OPERE D'ARTE – FINE ART

Il presente Modulo forma parte integrante del Contratto N° 1907336

Nome dell'Assicurato o Contraente: COMUNE di GENOVA

Indirizzo : VIA GARIBALDI, 9

CAP e Città 16124 GENOVA

Codice Fiscale: 00856930102

Durata dell'Assicurazione (con esclusione del tacito rinnovo) dalle ore «24:00» del 30.04.2015 alle ore «24:00» del 31.12.2016

Condizioni Generali e Particolari come da seguenti stampati allegati al presente

Modulo:

LSW1819A

Rischi e importi assicurati, Franchigie e Scoperti, estensione territoriale e Condizioni Speciali (che prevalgono sulle Condizioni Particolari e Generali di cui sopra)
VEDI ALLEGATI

Quota Lloyd's: «100,00%»

Numero e percentuale dei Sindacati dei Lloyd's che hanno assunto il rischio per la quota Lloyd's sopra indicata:

XL 1209

100,00%

CALCOLO DEL PREMIO LORDO PER INTERO PERIODO dalle ore 24.00 del 30.04.2015 alle ore 24.00 del 31.12.2016

Premio Netto	Accessori.	Imponibile	Imposte	Totale
€ 159.091,67	€ 9.575,00	€ 168.666,67	=====	€ 168.666,67

CALCOLO DEL PREMIO LORDO ALLA FIRMA dalle ore 24.00 del 30.04.2015 alle ore 24.00 del 31.12.2015

Premio Netto	Accessori.	Imponibile	Imposte	Totale
€ 63.636,67	€ 3.830,00	€ 67.466,67	=====	€ 67.466,67

CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO dalle ore 24.00 del 31.12.2015 alle ore 24.00 del 31.12.2016

Premio Netto	Accessori.	Imponibile	Imposte	Totale
€ 95.455,00	€ 5.745,00	€ 101.200,00	=====	€ 101.200,00

Il premio deve essere pagato per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato ai Lloyd's.

Modalità del pagamento del Premio ed eventuali regolazioni: vedi artt. 2-34

Numero totale di pagine allegate: N°29

Data	Il Corrispondente dei Lloyd's	L'Assicurato o il Contraente	Vittorio Scala Rappresentante Generale per L'Italia dei Lloyd's In nome e per conto dei Membri Sottoscrittori che assumono il rischio di cui al presente contratto
22.04.2015	HUGO TRUMPY P&I MARINE BROKERS SRL		

IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO, PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO, LE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE.

Il Contraente :

Il pagamento del Premio per l'importo di è stato fatto in mie mani
in data L'Incaricato

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA GIACENZA
ED I PRESTITI DI OPERE D'ARTE
(FINE ART)**

stipulata
tra

**COMUNE DI GENOVA
Via Garibaldi, 9
16124 GENOVA
C.F. / P.IVA 00856930102**

e

**XL 1209 LLOYD'S SYNDICATE
One Lime Street
LONDON EC3M 7HA**

Decorrenza: ore 24,00 del 30/04/2015

Scadenza : ore 24,00 del 31/12/2016

DESCRIZIONE DEI RISCHI UBICATI IN GENOVA

Somme assicurate su base "stima accettata" in Euro 1.411.314.797,00 relativamente ai beni oggetto d'inventariazione e valorizzazione; per tutti gli altri beni le somme assicurate sono "a valore commerciale"

	CENTRO ANALITICO	MUSEO	VALORE AGGIORNATO
Musei di Strada Nuova	UBICAZIONE A)	Palazzo Rosso - Via Garibaldi, 18 - GE	€ 255.189.400,00
	UBICAZIONE B)	Palazzo Bianco e Tursi - Via Garibaldi, 9 e 11 -GE compresi i seguenti dipinti dati in comodato d'uso: 1. Paolo Calliari detto il Veronese "Susanna al bagno" – valore €. 6.000.000,00 2. Parè Bordon "Matrimonio Mistico di S. Caterina – valore €. 8.000.000,00	€ 205.956.690,00
	UBICAZIONE C)	Palazzo Tursi - Sala Paganiniana - Via Garibaldi, 9 -GE <i>In apposita vetrina climatizzata esiste: violino di Bartolomeo Giuseppe Guarneri detto "del Gesù" denominato "Il Cannone", appartenuto a Nicolò Paganini val. ass. € 10.000.000,00, nonché violino costruito da Jean Baptiste Vuillaume, detto "Il Sivori" Vuillaume va. ass. € 180.000,00</i>	€ 10.180.000,00
	UBICAZIONE D)	Centro di Documentazione per la Storia dell'Arte e dell'Immagine - Via ai quattro canti di San Francesco, 49 - 51 - GE	€ 1.210.300,00
	UBICAZIONE D bis	Materiale "Fondo Tassio" di pertinenza Centro di Documentazione conservato presso la Direzione Settore Musei e Biblioteche - Largo Pertini, 4 GE	€ 3.000,00
Musei del centro	UBICAZIONE E)	Museo di Sant'Agostino - P.za Sarzano, 35 - GE	€ 35.015.000,00
	UBICAZIONE F)	Galata Museo del Mare - Calata De Mari, 1 - GE (Darsena/Porto Antico)	€ 79.051.800,00
	UBICAZIONE G)	Castello D'Albertis - C.so Dogali, 18 -GE	€ 1.548.000,00
	UBICAZIONE H)	Museo di Arte Contemporanea Villa Croce Via Jacopo Ruffini, 3 - GE	€ 7.524.680,00
	UBICAZIONE I)	Museo di Storia Naturale - Via Brigata Liguria, 9 - GE	€ 10.683.000,00
	UBICAZIONE L)	Museo del Risorgimento - Via Lomellini 11 - GE	€ 52.111.750,00
	UBICAZIONE M)	Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone - P.zzale Mazzini, 4 - GE	€ 440.255.900,00
	UBICAZIONE N)	Museo del Tesoro della Cattedrale P.za San Lorenzo - GE	€ 15.000.000,00
	UBICAZIONE O)	Archivio Storico - Palazzo Ducale P.za Matteotti, 10 – GE – Centro ligure di storia Sociale – P.za Matteotti, 9 Informazioni (in corso di trasferimento presso l'Archivio Storico €. 275.625,00	€ 38.726.625,00
Musei del ponente	UBICAZIONE P)	Museo di Archeologia Ligure - Via Pallavicini, 11 - GE Pegli	€ 42.505.000,00

	UBICAZIONE Q)	Museo Navale - P.za Bonavino, 7 GE -Pegli	€ 21.000.000,00
	UBICAZIONE R)	Museo di Storia e Cultura Contadina, Salita al Garbo, 49 - GE Rivarolo	€ 744.130,00
Musei di Nervi	UBICAZIONE S)	Raccolte Frugone - Via Capolungo, 9 - GE Nervi	€ 15.000.000,00
	UBICAZIONE T)	Galleria d'Arte Moderna - Via Capolungo, 3 - GE Nervi <i>Si precisa che l'opera "Enrico VIII re d'Inghilterra seduto sul trono mentre Caterina d'Aragona gli si getta ai piedi alla presenza dei legati pontifici" di Luigi Sabatelli e di pertinenza della GAM si trova esposta nella sala di rappresentanza della Prefettura di Genova</i>	€ 40.713.800,00
	UBICAZIONE U)	Museo Giannettino Luxoro - Viale Mafalda di Savoia, 3 GE - Nervi	€ 15.000.000,00
Depositi vari	UBICAZIONE V)	Depositeria Civica - Via Chiusone, 1 - GE - in alternativa ubicazioni A- B – E- F - G - H - Q - T (e Wolfosoniana, Biblioteca Berio e De Amicis)	€ 26.385.250,00
	UBICAZIONE Z)	Deposito - Via Oristano – GE -in alternativi ubicazioni A - B - L - T	€ 44.000,00
	UBICAZIONE W)	Deposito - via Bracelli 128 r - 130 r - GE	€ 10.000,00
	UBICAZIONE W1)	Provincia di Genova - P.zzale Mazzini, 2 - GE <i>Sala di Rappresentanza della Provincia, che si trova nella porzione della Prefettura n. 3 arazzi del XVII sec. di Mortlake rappresentanti le stagioni ed esposti a rotazione con gli altri 3 della collezione che si trovano a Palazzo Rosso</i>	€ 1.650.000,00
	UBICAZIONE W2)	Biblioteca Istituto Mazziniano - Via del Seminario 10 terzo piano GE	€ 430.000,00
	UBICAZIONE W3)	Biblioteca Popolare – Via Garibaldi, 20 - Genova	€ 180.000,00
	UBICAZIONE W4)	Sartoria Storica - Via Digione 1 - GE - <i>Esistono costumi ed accessori da utilizzare per manifestazioni e cortei storici. La copertura si intende estesa all'utilizzo dei beni durante lo svolgimento delle manifestazioni e dei cortei storici.</i>	€ 233.655,00
	UBICAZIONE W5)	Immobili non identificati, per giacenza in alternativa alle ubicazioni da A a W4 + Ubicazioni 1 e Ubicazioni 2	€10.000.000,00 max € 2.500.00,00 per singolo immobile
	UBICAZIONE W6)	Palazzo Ducale P.za Matteotti, 9 - GE, per giacenza in alternativa alle ubicazioni da A a W4 + Ubicazioni 1 – Ubicazione 2	€ 20.000.000,00
TOTALE SOMME ASSICURATIVE MUSEI ESCLUSE UBICAZIONI V – W5 – W6			€ 1.289.985.630,00

BIBLIOTECHE

UBICAZIONE 1)	Biblioteca Berio - Via del Seminario, 16 - GE	€ 85.259.764,00
UBICAZIONE 2)	Biblioteca De Amicis - Porto Antico Magazzini del Cotone	€ 350.000,00
TOTALE SOMME ASSICURATIVE BIBLIOTECHE		€ 85.609.764,00

	TOTALE	€ 1.375.595.394,00
--	---------------	---------------------------

COMODATI OPERE DI SOGGETTI TERZI		
UBICAZIONE	Accademia Ligustica Largo Pertini, 4 – GE - Scadenza contratto 22/02/2016	€ 20.114.000,00
UBICAZIONE	Wolfsoniana - Via Serra Gropallo, 4 - Ge Nervi, Depositeria Civica, GAM, P. Ducale.	€ 10.062.672,00
UBICAZIONE	Fondo Patrone - Consiglio Medio mod. navali (Via Sestri 34 - Via Agostino 33 - 35. Scadenza contratto 1/6/2018	€ 80.000,00
UBICAZIONE	A - B -D - E - F - G- L - M - P Q - Biblioteca UB 1	€ 5.462.731,00
TOTALE		€ 35.719.403,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 1.411.314.797,00

SISTEMI DI PREVENZIONE

MUSEI	Antincendio	TVCC	Antintrusione	Riscaldamento	Condizionamento
Palazzo ROSSO	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
Palazzo BIANCO - TURSÌ	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
RISORGIMENTO	ESISTENTE	NON ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	NON ESISTENTE
E. CHIOSSONE	ESISTENTE	NON ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
S. AGOSTINO	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
GALATA	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
CASTELLO D'ALBERTIS	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
VILLA CROCE	ESISTENTE	NON ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
G. DORIA	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
ARCHEOLOGICO	NON ESISTENTE	NON ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
NAVALE	ESISTENTE	NON ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
Storia e Cultura Contadina	NON ESISTENTE	NON ESISTENTE	NON ESISTENTE	ESISTENTE	NON ESISTENTE
FRUGONE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
Galleria d'Arte Moderna	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
LUXORO	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
Museo del Tesoro	ESISTENTE	NON ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
Archivio Ducale	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
Centro Studi – Documentazione Fotografica	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
Palazzo Comunale Sala Paganiana	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
Provincia di Genova - Piazzale Mazzini 2	ESISTENTE	NON ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	NON ESISTENTE
Depositeria Civica	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
Museo Accademia Ligustica	ESISTENTE	NON ESISTENTE	ESISTENTE	NON ESISTENTE	NON ESISTENTE
Collezione	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
Wolfsoniana					
Palazzo Ducale	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE
Altri immobili non identificati	ADEGUATI SISTEMI ANTINTRUSIONE				
Sartoria Storica	ESISTENTE	NON ESISTENTE	NON ESISTENTE	ESISTENTE	ESISTENTE

Per ogni sinistro verranno applicate le seguenti franchigie e/o limiti di risarcimento:

**LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO ED ANNO ASSICURATIVO,
FRANCHIGIE/SCOPERTI PER OGNI E CIASCUN SINISTRO**

Evento	Limiti in Euro	Franchigie in Euro
Per ogni causa eccetto Furto/Rapina	80.000.000,00	
Furto/Rapina	50.000.000,00	2.500,00 per Furto/Rapina limitatamente al Museo Garbo
Beni presso laboratori di restauro, compreso trasporto senza comunicazione preventiva	1.000.000,00 con il massimo di 1.000.000,00 per ogni mezzo di trasporto	

CALCOLO DEL PREMIO LORDO PER INTERO PERIODO

T.S.A. € 1.411.314.797,00 X 0,11951 ‰ = imp. = € 168.666,67
(Premio non soggetto ad imposte governative come da L. 53/83, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.)

CALCOLO DEL PREMIO LORDO ALLA FIRMA

Si procede all'incasso di € 67.466,67 (Premio non soggetto ad imposte governative come da L. 53/83, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) per il periodo decorrente dalle ore 24 del 30.04.2015 alle ore 24 del 31.12.2015

CALCOLO DEL PREMIO LORDO ANNUO

Si procede all'incasso di € 101.200,00 (Premio non soggetto ad imposte governative come da L. 53/83, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.) per il periodo decorrente dalle ore 24 del 31.12.2015 alle ore 24 del 31.12.2016

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

- per "Assicurazione": il contratto di assicurazione;
- per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
- per "Contraente": il soggetto che stipula l'assicurazione;
- per "Assicurato": il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per "Società": l'impresa assicuratrice;
- per "Broker": il mandatario incaricato dal Contraente dell'assistenza nella gestione ed esecuzione del contratto
- per "Premio": la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- per "Rischio": la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- per "Fabbricati": l'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrato ed escluso solo quanto compreso nelle definizioni di macchinario, attrezzature, arredamento;
- per "Beni": oggetti d'arte in genere o di particolare riconosciuto valore artistico, storico, demo-etno-antropologico, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: viole e violini e relativi archi; disegni, dipinti, quadri, acqueforti; libri rari, manoscritti; tessuti pregiati, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; numismatica storica ed antica; modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; prototipi; pezzi unici od originali, esemplari e campioni naturalistici. Il tutto sia formanti una collezione che singoli pezzi;
- per "Incombustibilità": si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750° C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;

- per "Enti all'aperto": impianti, macchinari, attrezzature che non sono posti sotto tetto dei fabbricati assicurati e che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto.
- per "valore commerciale" il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato
- per "stima accettata" il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti ai sensi dell'art. 1908 del Codice Civile
- per "valore dichiarato" il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro
- per "deprezzamento" la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

A parziale deroga di quanto disposto dall'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio sia stato corrisposto entro i 30 giorni successivi alla data di decorrenza della suddetta polizza.

Se il Contraente non paga il premio entro il termine di 30 giorni, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del giorno in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della Società e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art. 1901 c.c., vale anche qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Art. 3 – Durata del contratto

Il presente contratto decorre dalle ore 24 del 30/04/2015 fino alle ore 24 del 31/12/2016 (scadenza anniversaria 31/12 di ogni anno) e cesserà automaticamente alla scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

E' inoltre facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza o la cessazione per recesso dovuto a sinistro richiedere alla Società di prorogare temporaneamente la presente assicurazione, al fine di consentire l'espletamento od il completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche fino ad un massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza contrattuale.

Art. 4- Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art.6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate del premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo la Società ed il Contraente possono recedere dal contratto dandone comunicazione scritta a mezzo Raccomandata A.R. dall'una all'altra Parte, con preavviso di 120 giorni. In caso di recesso esercitato dalla Società, quest' ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Genova.

Art. 9 - Buona fede

Si conviene che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante il rischio, come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in assenza di dolo e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Art. 10 - Indennizzo supplementare

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n° 42, ed in attuazione rispettivamente del 5 e 3 comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 50.000,00 per opera e di € 500.000,00 per anno assicurativo.

Le spese relative all'arbitrato sono a carico della Società fino a concorrenza di € 10.000,00. L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di colpa grave e dolo, degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso.

Art. 11 - Broker incaricato

Alla Società Ital Brokers S.p.a è affidata, per l'intera durata dell'appalto, la gestione e l'esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker, ai sensi degli articoli 108 e seguenti del D.Lgs. 209/2005.

Il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker incaricato.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, fermo restando che il Broker è tenuto ad inoltrare a ciascuna delle Parti le comunicazioni ricevute si precisa che qualora le comunicazioni del contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli Assicuratori solo dopo il consenso scritto.

Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all'art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all'art .55 del regolamento IVASS n.05/2006, il Broker è autorizzato ad incassare i premi.

La Società inoltre, riconosce che il pagamento dei premi verrà fatto dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.

La remunerazione del broker è a carico della Società. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso Broker, alla Società. La remunerazione del Broker non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente essendo la stessa parte dell'aliquota provvigionale riconosciuta dalla Compagnia di Assicurazione aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta.

SEZIONE GIACENZA GARANZIA ALL RISKS

Art. 12- Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

Art. 13 - Rischi esclusi

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, di occupazione militare, di invasione, di ribellione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o dal Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo o colpa grave dei soci illimitatamente responsabili;
- d) di appropriazione indebita, smarrimento, saccheggio, ammanchi, sparizioni di beni riscontrate nel corso di inventari, contrabbando ed esportazione illegale;
- e) di mareggiate, penetrazione di acqua marina, smottamento, franamento e cedimento del terreno, slavine, frane, valanghe, bradisismi di assestamento, contrazioni o espansioni di fabbricati e relative fondamenta;
- f) causati da errori di progettazione e di lavorazione, di riparazione, restauro o ritocco, derivanti da vizi intrinseci od occulti, difetti di materiale, deperimento, usura o logoramento che siano una conseguenza normale dell'uso o funzionamento oppure causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici e tali sono considerati in ogni caso i danni provenienti da ruggine ed incrostazione, muffa, putrefazione, tarme, termiti, parassiti, insetti;
- g) di trasporto delle cose assicurate, salvo la movimentazione all'interno delle ubicazioni assicurate e tra le stesse;
- h) a meccanismi, apparati elettrici od elettronici, dovuti al funzionamento o ad usura;
- i) di maremoto, di eruzioni vulcaniche;
- j) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo o colpa grave da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali. In tali ipotesi, i danni sono ricompresi in assicurazione, qualora il Contraente o l'Assicurato agiscano giudizialmente contro gli autori, diretti o mediati del fatto;
- k) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Art. 14- Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitate che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 15 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 16- Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 c.c.
 - b) darne avviso alla Società o al Broker *al* quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando l'ufficio del Contraente incaricato della gestione assicurativa ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art 1913 C.C.
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:
- c) fare nei dieci giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
 - d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
 - e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

Art. 17 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza, con dispensa dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate *al* Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 18 - Mandato dei periti / liquidatori

I Periti devono:

- a) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 16;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 19;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero. I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.19 - Valore delle cose assicurate e determinazione dell'indennizzo

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

Beni - in caso di distruzione o perdita totale, la Società corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento la Società, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato:

- corrisponde la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva nel momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro, o
- corrisponde il costo del restauro (eseguito con l'accordo della Società stessa) più il deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza di cui al punto precedente.

Se l'assicurazione è a stima accettata il valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro è quello di detta stima.

In caso di sinistro relativo ad uno o più oggetti facenti parte di insiemi quali coppie, parures o serie in genere, la società corrisponderà, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasce all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento dell'indennizzo per il restauro potrà essere effettuato direttamente al restauratore semprechè il sinistro coinvolga solo i costi di restauro e semprechè la Società Assicuratrice abbia dato preventivo benestare al restauro stesso e che il Contraente acconsenta al saldo a restauro terminato.

Art. 20 - Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica quando per la totalità degli oggetti in garanzia l'assicurazione sia prestata con stima accettata. Se detta stima riguarda solo parte degli oggetti assicurati, il criterio di cui al comma 1 si applica per la parte restante.

Art. 21 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 22 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del c.c. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 23 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall' Art. 13 c).

Art. 24 - Recupero degli oggetti relativi alla denuncia di sinistro.

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società. Tali oggetti sono di proprietà della Società qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. La Società può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 25 – Furto

La garanzia furto è prestata alle seguenti condizioni essenziali:

Ogni apertura dei locali contenenti le opere assicurate sia difesa - salvo patto contrario - dai seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- b) le finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno: da valide inferriate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq, o da imposte o serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni.
- c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo.

Sono pertanto esclusi - in quanto non sia diversamente convenuto - i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti gli impianti d'allarme ed i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati, oppure commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche, inferriate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

A parziale deroga del precedente capoverso si conviene di comprendere in garanzia i danni da furto avvenuti nel Museo della Storia e Cultura Contadina (Garbo), ancorché privo dei sistemi di anti- intrusione, con applicazione di una franchigia per sinistro di € 2.500,00 così come indicato nella tabella "Limiti di risarcimento e Franchigie/Scoperti".

Si precisa altresì che sono compresi nella garanzia furto sia gli arazzi indicati nell'ubicazione V sia il quadro di pertinenza della Galleria d'Arte Moderna indicato nell'ubicazione P anche se i locali dove sono custoditi sono privi di impianto di allarme, ma regolarmente chiusi al pubblico e controllati.

Art.26 - Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di Euro 25.000,00 per sinistro e di € 50.000,00 per periodo annuo assicurativo.

Art.27- Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull' indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 1.000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Art. 28 - Liquidazione separata per partita

Si conviene fra le Parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta dell'Assicurato, sarà applicato tutto quanto previsto dall'art. 25 a ciascuna partita come se, ai soli effetti di detto art. 25, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconti, soggetti quindi a conguaglio, di quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per il sinistro.

Art.29 - Parificazione ai danni da incendio

A completamento del precedente articolo 12 e con riferimento a quanto previsto dall'art. 1914 del C.C., sono pacificati ai danni da incendio, oltre che i guasti fatti per ordine dell'Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato e/o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'evento dannoso non escluso con la presente polizza.

Art. 30 – Terremoto

La Società risponde dei danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Agli effetti della presente garanzia, il precedente articolo 13 si intende annullato ed integralmente Sostituito come segue:

Rischi esclusi dall'assicurazione:

La Società in ogni caso non risponde dei danni:

- a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c) di smarrimento o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- d) indiretti, quali mancanza di godimento o di reddito commerciale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Resta inoltre convenuto che, agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico, ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Art. 31 - Inondazioni, alluvioni, allagamenti

La Società, ferme le esclusioni di cui all'articolo 13, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:

- a) da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento;
- b) ad enti mobili all'aperto;
- c) agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento; l'esclusione non è valida per mobili e tappeti.

Art. 32 - Beni presso laboratori di restauro

Si intendono assicurati i beni temporaneamente in giacenza presso laboratori di restauro entro i limiti indicati al punto "Limiti di indennizzo per sinistro ed anno assicurativo", della presente polizza, ed a condizione che i mezzi di protezione e sicurezza corrispondano almeno a quelli descritti in polizza.

Tale estensione comprende la copertura durante il trasporto via terra purché vengano adoperati veicoli furgonati, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste.

La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.

Durante i trasporti sopra citati la garanzia è prestata alle seguenti condizioni:

- 1.1. i trasporti sino ad un massimo di € 500.000,00 per singolo viaggio, potranno essere effettuati a mano per distanze non superiori a mt. 500 e dovranno essere effettuati da almeno due persone munite di cellulare e presenza di un funzionario responsabile;
- 1.2. i trasporti per distanze superiori a mt. 500 e per valore trasportato/viaggio fino a € 1.000.000,00 dovranno essere effettuati con automezzo non telonato e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e custodite.

Qualora la giacenza temporanea dei beni assicurati presso i Laboratori di restauro avesse inizio durante il periodo della garanzia contrattuale e Termine al di là della scadenza contrattuale, la Copertura Assicurativa opererà previa notifica da parte dell'Assicurato sino al termine della giacenza dei beni presso i Laboratori di restauro ed alla conseguente consegna delle Opere ai Musei Civici / Ubicazioni, di cui all'elenco che forma parte integrante del presente Contratto.

Art. 33 - Trasporti da e per le ubicazioni assicurate

Premesso che, per esigenze del Contraente, gli oggetti d'arte assicurati possono essere spostati tra le diverse ubicazioni indicate e assicurate in polizza, si dà e si prende atto che s'intendono compresi in garanzia, senza necessità di preventiva comunicazione alla Società, i trasporti via terra sino ad un valore massimo di Euro 10.000.000,00 per singolo trasporto.

Per eventuali trasporti di beni assicurati di valore complessivo superiore ad Euro 10.000.000,00, resta inteso che il Contraente darà preventiva comunicazione alla Società per rendere operativa la copertura e stabilire l'eventuale premio da corrispondere. Durante i trasporti sopra citati la garanzia è prestata a condizione che:

- 1.3. i trasporti sino ad un massimo di € 100.000,00 per singolo viaggio, possono essere effettuati a mano per distanze non superiori a mt. 1.000 e dovranno essere effettuati da almeno due persone munite di cellulare e presenza di un funzionario responsabile;
- 1.4. i trasporti per distanze superiori a mt. 1.000 e per valore trasportato/viaggio fino a € 2.000.000,00 devono essere effettuati con automezzo non telonato e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette e custodite;
- 1.5. i trasporti per valore trasportato/viaggio da € 2.000.001,00 a € 10.000.000,00 devono essere effettuati con automezzo senza finestrature, interamente metallici o in materie plastiche rigide, escluse comunque strutture telonate, equipaggiato con impianto satellitare, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura e con almeno due autisti a bordo muniti di telefono cellulare che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro ed eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree di parcheggio protette da guardia armata;

La Società Assicuratrice rinuncia altresì a rivalersi, salvo nei casi di dolo e/o colpa grave, nei confronti dei trasportatori che effettueranno i trasporti descritti nel presente articolo a condizione che gli stessi siano specializzati in trasporti di oggetti d'arte.

Art.34 - Oggetti d'arte acquisiti durante il periodo di copertura comprese donazioni

Nel caso di acquisizione da parte del Contraente/Assicurato di nuovi oggetti d'arte, durante il periodo di efficacia della presente copertura, la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo a tali nuovi oggetti entro il limite di somma assicurata corrispondente al 10% del valore degli oggetti già assicurati. Il Contraente/Assicurato si impegna a comunicare entro i 30 giorni immediatamente successivi al termine di ogni annualità assicurativa l'ammontare degli aumenti verificatisi che, se rientranti nel suindicato limite del 10%, verranno sommati agli importi di polizza e costituiranno il capitale preventivo per la nuova annualità assicurativa. Il Contraente/Assicurato si impegna inoltre a pagare il conguaglio premio, che verrà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo di assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza. Nel caso in cui nell'arco dell'anno siano avvenute alienazioni da parte del Contraente l'Assicurato o restituzioni di beni, tale regola troverà applicazione sul valore risultante dalla compensazione.

Art. 35 - Furto con destrezza

La garanzia è estesa al furto con destrezza all'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto ed identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso con registrazione degli eventi e che gli oggetti di piccole dimensioni siano collocati in vetrine o teche chiuse o ancorati a pareti o basamenti.

Art. 36 - Stima accettata

I beni assicurati s'intendono garantiti su base di stima accettata tra le Parti, così come previsto dall'art.1908 del Codice Civile sempreché essi siano stati stimati da perito esperto in opere d'arte; il valore riportato nella perizia s'intende il valore dell'opera al momento del sinistro. Qualora per alcuni beni assicurati non risulti esistente detta perizia, gli stessi si intenderanno assicurati a "valore commerciale".

Art. 37 - Coassicurazione e delega

Qualora la polizza risulti ripartita tra diverse Società Coassicuratrici, la sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Società Coassicuratrici, indicate in polizza o appendice, a firmare anche in loro nome per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione o Agenzia della Società Delegataria sul Documento di Assicurazione, lo rende ad ogni effetto valido anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice risulta dall'apposito prospetto inserito in polizza. Tutte le

comunicazioni inerenti il contratto, nessuna esclusa, s'intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria in nome e per conto di tutte le Coassicuratrici, ivi comprese citazioni e notificazioni di carattere processuale. La Società Delegataria è incaricata dalle Società Coassicuratrici dell'intera gestione della polizza di assicurazione, ivi compresi, ad esempio, l'esazione dell'intero premio, il rilascio quietanze, la liquidazione ed il pagamento dei danni. Si dà e si prende atto che non vi è responsabilità solidale tra le Società Coassicuratrici.